

CONSIGLIO PROVINCIALE
CORPORAZIONI
CUNEO

BIBLIOTECA

Sez. A


Div. 3a-106h

N. 268f



DI COMMERCIO E INDUSTRIA

della Provincia di Cuneo



REGOLAMENTO

PER LA

FORMAZIONE DEL RUOLO DEI CURATORI DI FALLIMENTI



BIBLIOTECA
C.C.I.A.A. CUNEO

32-H-196

Cuneo - Tip. Provinciale G. Marengo.



CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA

N. INV. 358 della Provincia di Cuneo

BID 1041196153

COLL. 32. H. 196

REGOLAMENTO

PER LA

FORMAZIONE DEL RUOLO DEI CURATORI DI FALLIMENTI

CONSIGLIO P ROVINCIALE C O R P O R A Z I O N I - C U N E O

Biblioteca

N. 2687

Posizione

Data di acquisto o di inventario 1-9-19

Locale A

Scaffale 3d

IL MINISTRO

per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio

Visto l'art. 715 del Codice di Commercio, approvato con Regio Decreto 31 Ottobre 1882, N. 1602, Serie 3^a;

Visto l'art. 5, lettera *F*, della legge 20 Marzo 1910, N. 121, sull'ordinamento delle Camere di Commercio e Industria del Regno;

Veduta la deliberazione della Camera di Commercio e Industria di Cuneo in data 28 Dicembre 1914, con la quale fu approvato il Regolamento per la formazione dei ruoli di curatori di fallimenti nel Distretto della Camera predetta;

Sulla proposta dell'Ispettore Generale del Commercio;

DECRETA:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il Regolamento per la formazione dei ruoli di curatori di fallimenti, come sopra deliberato dalla Camera di Commercio e Industria di Cuneo, secondo l'unito testo, visto e firmato dal sottoscritto.

È abrogato il precedente Regolamento in materia deliberato dalla Camera medesima nella sua seduta delli 26 Ottobre 1909.

Dato a Roma, addì 22 Gennaio 1915.

IL MINISTRO

f.to G. CAVASOLA

L'Ispettore Generale del Commercio

f.to DRAGONI.



CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA
DELLA PROVINCIA DI CUNEO



REGOLAMENTO

PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI CURATORI DI FALLIMENTI

ART. 1.

A termini dell'art. 715 del Codice di Commercio, la Camera procederà ogni triennio, secondo le norme del presente Regolamento, alla compilazione del Ruolo dei Curatori nei fallimenti per i Tribunali Civili e Penali di Cuneo, Alba, Saluzzo e Mondovì, dopo sentito il parere delle rispettive Giunte Municipali.

ART. 2.

Possono, a loro domanda, essere iscritti nei Ruoli dei Curatori dei fallimenti coloro che, per titoli di studio o per la professione, il commercio e l'industria che esercitano o che abbiano esercitato, dimostrino di avere le necessarie attitudini.

ART. 3.

Entro il mese di Ottobre dell'anno di scadenza del triennio, gli aspiranti ad essere iscritti nel Ruolo devono presentare domanda alla Camera di Commercio, in carta da bollo da cent. 65, corredata dei seguenti documenti:

- a) fede di nascita;
- b) certificato di stabile domicilio in un Comune compreso nella giurisdizione del Tribunale presso cui è chiesta l'iscrizione in Ruolo;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato di moralità e di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza;
- e) tutti gli altri documenti che possono attestare l'idoneità del richiedente ad essere nominato curatore.

ART. 4.

Oltre i documenti indicati nel precedente art. 3, si devono esibire:

- a) dai ragionieri, un certificato che attesti la loro iscrizione nel Collegio dei ragionieri della Provincia di Cuneo;
- b) dai laureati dell'Università Commerciale e dalle Scuole Superiori di Commercio, che non siano iscritti nel Collegio dei ragionieri, dagli avvocati e procuratori iscritti nel rispettivo albo, dagli ingegneri e dai geometri un certificato attestante la pratica compiuta presso qualche curatore di fallimenti per un biennio e dal medesimo rilasciato.

ART. 5.

I curatori già iscritti nel Ruolo, e che chiedano di essere confermati per il nuovo triennio, sono

esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 3.

ART. 6.

Nel periodo fra il 15 di Novembre e la fine di Dicembre dell'anno di scadenza di ogni triennio, una Commissione della Camera si aduna per esaminare le domande.

ART. 7.

La Commissione, esaminate le domande ed i documenti prodotti, ed assunte quelle informazioni che riterrà opportune, per determinare l'idoneità di ogni concorrente, compila un elenco delle persone che considera idonee ad essere iscritte nel Ruolo.

La Commissione non motiva le sue deliberazioni.

ART. 8.

Prima del 31 Dicembre, la Commissione sottopone al Consiglio Camerale l'elenco delle domande presentate e l'elenco delle persone da essa reputate idonee, secondo l'articolo precedente.

In base agli elenchi accennati, il Consiglio, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, delibera il Ruolo definitivo. In esso sono distintamente elencati i curatori dei fallimenti a seconda che risiedono ed eserciteranno l'ufficio nella giurisdizione dei Tribunali di Cuneo, Alba, Saluzzo e Mondovì.

ART. 9.

Il Ruolo è reso pubblico ed è inviato ai Presidenti dei Tribunali Civili e Penali del Distretto Camerale.

Il Ruolo rimane affisso durante il triennio nei locali della Camera di Commercio ed è pubblicato nell'Albo dei Municipi di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.

ART. 10.

Il Ruolo indica:

- a) il cognome e nome degli iscritti per ordine alfabetico;
- b) la professione esercitata;
- c) il domicilio;
- d) la data dell'iscrizione nel Ruolo.

ART. 11.

Non possono farsi iscrizioni nuove durante il triennio nè pubblicarsi Ruoli suppletivi, salvo quando ne sia fatta dal competente Tribunale Civile richiesta giustificata dall'insufficienza del numero degli iscritti nel Ruolo vigente.

ART. 12.

Ogni iscritto nel Ruolo, al quale sia affidata la amministrazione di un fallimento, deve darne subito partecipazione alla Camera di Commercio.

Deve pure rimettere alla Camera stessa, entro un mese dalla chiusura del fallimento, una relazione intorno alla gestione esercitata e ai risultati del fallimento. Ove la procedura fallimentare duri oltre un anno, deve rimettere alla Camera una relazione alla fine di ogni anno.

È pure obbligato a fornire alla Camera tutti gli schiarimenti che, riguardo alla gestione predetta,

gli venissero da essa richiesti, anche durante la procedura fallimentare.

L'omissione dell'osservanza di tale obbligo dà facoltà alla Camera di respingere la domanda di reinscrizione.

ART. 13.

Sono esclusi dalla iscrizione nel Ruolo:

- 1° gli interdetti e gli inabilitati;
- 2° i falliti, ancorchè riabilitati, e tutti coloro che, sebbene non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali;
- 3° i condannati alle pene dell'ergastolo, della interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella della reclusione e della detenzione per un tempo non inferiore ai tre anni;

4° i condannati per peculato, concussione, corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'art. 248 del Codice Penale, prevaricazione, falsità in moneta o in carta di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici o loro impronta, falsità in atti, frode negli incanti, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita, ricettazione, bancarotta.

Per tutti i reati indicati nel numero precedente l'esclusione si applica anche quando la esecuzione delle pene sia stata sospesa a norma della legge 26 Giugno 1904, N. 267;

5° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

6° coloro che sono incorsi nelle condanne prevedute nell'art. 864 del Codice di Commercio.

Visto:

Roma, addì 22 Gennaio 1915.

P. IL MINISTRO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

[^{to} DRAGONI,



22/01/03

